



# Informazioni sul modello P1 e sul suo utilizzo

## 1. Il modello P1

Il modello P1 fornisce una panoramica delle decisioni adottate, nei confronti di una persona, dai vari enti dei paesi dell'UE<sup>(1)</sup> presso cui è stata presentata domanda di pensione di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità. Le informazioni raccolte nel modello P1 permettono all'interessato di sapere se il suo diritto a una pensione è stato compromesso dall'interazione delle decisioni adottate da due o più enti.

## 2. Quando viene rilasciato un modello P1?

Il modello P1 è rilasciato dall'"ente di contatto" di competenza dopo che quest'ultimo ha ricevuto informazioni dettagliate sulle decisioni adottate dai vari enti che si sono occupati della domanda di pensione. L'"ente di contatto" è l'istituzione a cui è stata presentata una domanda di pensione. In genere si tratta dell'istituzione del paese di residenza, se la persona interessata è assicurata in questo paese, o l'istituzione del paese in cui questa persona è stata assicurata da ultimo. Tale ente è indicato nel riquadro 5 del modello P1.

## 3. Cosa si deve fare quando si riceve un modello P1

Si consiglia di leggere attentamente le informazioni circostanziate fornite nella parte intitolata "Informazioni per il titolare" e di esaminare in particolare i riquadri 3 e 4, compreso il riferimento al provvedimento di pensione adottato a livello nazionale o alla possibilità di contattare l'istituto di previdenza che ha emesso il provvedimento.

## 4. In che modo le varie prestazioni possono "interagire" tra loro

Benché ciascun provvedimento sia stato adottato autonomamente da ognuno degli enti interessati, è possibile che più di un ente abbia tenuto conto dei medesimi fattori. Per esempio, la persona interessata potrebbe aver continuato a lavorare e più di un ente potrebbe aver tenuto conto dei relativi redditi da lavoro. Ciò è possibile, entro determinati limiti, ma la persona interessata potrebbe ritenere di essere stata lesa da questa decisione. Analogamente, alcuni periodi in cui la persona è stata considerata assicurata (i cosiddetti "periodi equivalenti", come il periodo precedente la conclusione degli studi o un periodo di malattia) potrebbero essere stati omessi in un paese perché un altro paese ne ha tenuto conto. Anche in questo caso si tratta di una procedura legittima, ma soltanto entro determinati limiti previsti dalla legge.

### *L'esempio che segue può chiarire la procedura:*

- Un'assicurata che si colloca a riposo nel paese A richiede la pensione di vecchiaia nel paese A, che è anche il suo paese di residenza. All'atto di presentazione della domanda, l'1/4/2011, l'assicurata informa l'ente competente di aver lavorato anche nei paesi B e C.
- L'ente del paese A è l'ente di contatto e trasmette informazioni dettagliate sulla domanda di pensione agli enti dei paesi B e C. Gli istituti si scambiano quindi informazioni sulla posizione assicurativa e altri dettagli.

<sup>(1)</sup> In questo documento le espressioni "paese dell'UE" o "Stato membro dell'UE" si riferiranno anche ad Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera non appena si applicheranno a tali Stati il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009.

## P1 — Nota riepilogativa delle decisioni attinenti alla pensione



### *Le decisioni adottate, in questa fattispecie, sono le seguenti:*

- 1/6/2011 – L'ente del paese A eroga la prestazione e comunica al pensionato la sua decisione (notificandola altresì agli altri enti interessati).
- 1/8/2011 – L'ente del paese B eroga la prestazione e comunica al pensionato la sua decisione (notificandola altresì agli altri enti interessati).
- 1/10/2011 – L'ente del paese C eroga la prestazione e comunica al pensionato la sua decisione (notificandola altresì agli altri enti interessati).
- 5/10/2011 – L'ente del paese A rilascia il modello P1 al pensionato (e ne dà notifica agli enti dei paesi B e C).

### **5. Cosa accade se la persona interessata ritiene che i propri diritti pensionistici siano stati negativamente influenzati dall'interazione degli enti?**

#### **Esempio:**

- Al ricevimento del modello P1, esaminando lo schema delle prestazioni pensionistiche, si può notare che la pensione è stata ridotta nei paesi A e B a causa di una sovrapposizione di periodi equivalenti.

• Si può pensare che i propri diritti siano stati negativamente influenzati, poiché nessuno dei due paesi ha effettivamente tenuto conto del periodo equivalente. Ciò conferisce pertanto alla persona interessata il diritto di chiedere agli enti di questi due paesi di rivedere il calcolo della pensione. La richiesta dev'essere trasmessa nei termini previsti dalla legislazione nazionale al riguardo, che iniziano a decorrere dalla data di ricevimento del modello P1.

• Al ricevimento della richiesta, gli enti dei paesi A e B dovranno rivedere la propria decisione. Nell'eventualità in cui uno dei due enti modifichi la propria decisione, gli altri enti interessati dovranno essere informati della modifica apportata all'importo della pensione e l'ente di contatto rilascerà un nuovo modello P1.

### **6. Il diritto al riesame equivale a un diritto a fare ricorso?**

Si precisa che il diritto al riesame previsto dal regolamento dell'UE non coincide necessariamente con il diritto a ricorrere previsto dalla legislazione nazionale. Rispetto al diritto di ricorso, il diritto al riesame di pensione può essere esercitato entro un termine diverso o senza alcun vincolo temporale, oppure, può prevedere diverse procedure. A seconda della legislazione vigente nel paese dell'interessato, quest'ultimo potrebbe già essere stato informato in merito al diritto di ricorso in riferimento a ciascun provvedimento di pensione emesso.